

VERBALE

**RELATIVO A PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO EX ART 7 LEGGE 300/1970**

Il giorno 30 Gennaio 2014, alle ore 15.25 presso i locali della Direzione Territoriale del Lavoro di Torino, si è riunito il Collegio di conciliazione ed arbitrato di cui all' art. 7 della legge 20/05/1970 n.300, costituito in relazione al procedimento

Promosso da

- **Palazzo Luciano**, tramite USB, con atto datato 04/11/2013 - **Lavoratore**

Contro

- **FIAT GROUP AUTOMOBILES S.p.A.**, con sede legale in Torino cso Agnelli 200 - **Datore di lavoro**

e avente ad oggetto impugnazione sanzione disciplinare consistente in due giorni i sospensione, comminata al lavoratore con atto datato 28/10/2013 .

Il Collegio , come da atti a fascicolo 158/2013 della DTL Torino, è composto da:

- Dssa Giovanna Spadola

in qualità di terzo membro nominato dal Direttore della Direzione Territoriale del Lavoro di Torino con atto prot . 84007 del 13/11/2013

- Sig. Enzo Saraco ( USB)



designato dal lavoratore come da precitato atto di impugnazione ;

- Sig.ra Ana Claudia V...

designato dal datore di lavoro, con atto datato 06/11/2013

IL COLLEGIO

- VISTO l'art 7 Legge 300/1970;
- Esperito senza esito il tentativo di conciliazione;
- VISTI gli atti del procedimento in questione, che qui si intendono integralmente richiamati e segnatamente
  - lettera di contestazione di addebiti del 21/10/2013
  - lettera del datore di lavoro, datata 28/10/2013 che commina al lavoratore il provvedimento all'esame di questo Collegio;
- Considerato che la predetta lettera del 21/10/2013 contesta al lavoratore almeno due diversi addebiti e precisamente quello sintetizzato dalla locuzione " **i suoi comportamenti tenuti in data 17/10/2013**" e ampiamente descritto nella richiamata lettera e quello di cui alla locuzione " **Ella il giorno seguente 18 ottobre 2013 non si presentava al lavoro senza inviare alcun giustificativo( ...)** " ;
- Considerato che tali addebiti sono relativi a giornate diverse e hanno natura del tutto diverse poiché in un caso si contesta al lavoratore un comportamento tenuto in servizio e nell'altro un' assenza dal servizio;



- Considerato che il lavoratore ha oggi confermato quanto dice di aver precisato in sede di audizione a difesa e cioè che l'assenza del 18/10/2013 fu dovuta a legittimo esercizio del diritto di sciopero;
- Considerato altresì che il datore di lavoro sostiene nella medesima lettera di contestazione di non avere avuto notizia alcuna di tale sciopero , laddove afferma " **nessuna astensione collettiva dal lavoro risulta essere stata proclamata da alcuna organizzazione (...)**";
- Tenuto conto che, in effetti, risulta essere stato proclamato dalle Confederazioni COBAS CUB USB uno sciopero generale per la giornata del 18/10/2013;
- Considerato che la lettera del 28/10/2014, che commina l'impugnato provvedimento, dichiara interamente "inconferenti " le giustificazioni del lavoratore e pertanto fa discendere l'entità della sanzione inflitta da tutte le condotte contestate, ivi compresa l'assenza dal servizio per legittimo esercizio del diritto di sciopero;
- Ritenuto per quanto sopra che la sanzione inflitta sia sproporzionata e pertanto illegittima

**annulla l'impugnato provvedimento**

e se, già applicato, fa obbligo al datore di lavoro restituire al lavoratore le trattenute già effettuate contestualmente alla corresponsione della retribuzione del mese di marzo 2014.

Le spese del presente procedimento, in applicazione del principio di soccombenza sono interamente a carico del datore di lavoro.

La seduta è sciolta alle ore 17.50

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio

Dssa Giovanna Spatola

Sig Enzo Saraco

Sig.ra Ana Claudia Vento

Le Parti

Il lavoratore

Datore di lavoro

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*